

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4576

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato PAGLIARINI

Disposizioni in materia di privatizzazioni delle farmacie comunali

Presentata il 18 dicembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni molte amministrazioni comunali, al fine di apportare un necessario incremento delle risorse finanziarie, e in alcuni casi, anche per migliorare i servizi per i cittadini, hanno avviato un processo di privatizzazione della gestione delle farmacie comunali ottenendo buoni risultati sotto tali profili. Tale processo si è svolto attraverso la cessione di partecipazioni, di controllo e non, delle società di gestione delle farmacie comunali mediante gare ad evidenza pubblica, che sono state aggiudicate ad imprese che operano direttamente o indirettamente nella distribuzione e intermediazione dei farmaci.

Va evidenziato che nell’ambito dei servizi pubblici locali il settore delle farmacie comunali ha visto il susseguirsi di una serie di decisioni giurisprudenziali difformi, che hanno inciso su un complesso di norme non coordinate e risalenti nel

tempo, creando notevoli difficoltà interpretative e operative alle amministrazioni comunali che hanno deciso di privatizzare il servizio, invece di facilitare il loro lavoro.

Da ultimo la sentenza n. 275 del 2003 della Corte costituzionale ha ritenuto che nella legislazione vigente del settore farmaceutico esista un principio generale di incompatibilità tra gestione o titolarità di farmacie e qualsiasi attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

L’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, che si riferisce alle farmacie comunali ma anche ai farmacisti (persone fisiche) e a quelli che operano con società, potrebbe comportare, fra l’altro, l’annullamento delle aggiudicazioni già avvenute, ovviamente con gravi ripercussioni sull’an-

damento delle finanze locali e del servizio. E questo, sulla base di una interpretazione del principio generale, non condivisibile, per quanto riguarda la distribuzione e l'intermediazione del farmaco.

Il legislatore è dunque chiamato a porre chiarezza nel settore delle farmacie comunali e della gestione di questo servizio pubblico locale per evitare il rischio di creare confusione e pregiudizi ai comuni e ai cittadini oltre che a tutto il settore della distribuzione del farmaco.

In particolare, l'annullamento delle cessioni delle partecipazioni delle società di gestione comporterebbe non solo un insostenibile onere finanziario per i comuni costretti alla restituzione delle somme a suo tempo percepite, ma anche un grave pregiudizio per il servizio pubblico che dovrebbe riorganizzarsi per la gestione del servizio rispetto ai livelli già raggiunti.

Gli euro che i comuni che hanno privatizzato dal 1999 ad oggi dovrebbero trovare per restituirli agli azionisti che hanno vinto le gare, ammonterebbero a circa 411 milioni e, ad esempio, il solo comune di Milano dovrebbe trovare circa 130 milioni di euro.

La *ratio* della proposta di legge è quella di sanare il vuoto normativo in cui il settore si trova oramai ad operare a seguito della citata sentenza della Corte

costituzionale, evitando inoltre che i tempi in cui sono state definite le modalità di gestione delle farmacie comunali comportino regimi diversificati per lo stesso servizio pubblico, con evidente disparità di trattamento dei cittadini. Infatti, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, ove non venga integrata da un intervento del legislatore, comporterebbe la retroattività solo nei casi ancora *sub judice*, determinando solo per questi l'annullamento delle aggiudicazioni, con diversità di trattamento e con gravi ripercussioni sull'andamento delle finanze locali e del servizio.

Tutto ciò considerato, auspico che si arrivi in tempi rapidi all'approvazione della presente proposta di legge. Ad essa dovrà comunque poi seguire un provvedimento di ampio respiro che chiarisca la situazione della distribuzione e intermediazione del farmaco e che eviti il contrasto con le direttive europee, nell'interesse dei comuni che vogliono privatizzare la gestione delle proprie farmacie comunali, e anche di tutti i farmacisti titolari o di quelli che operano in società di persone che già oggi svolgono attività nella distribuzione intermedia del farmaco i quali si troverebbero, anch'essi, in una posizione di conflitto di interesse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Privatizzazione delle farmacie comunali).

1. In relazione alla privatizzazione delle farmacie comunali sono fatti salvi gli effetti delle procedure contrattuali concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,30



14PDL0054890